

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **AGNELLI** Arduino

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1988

Interpretazione autentica degli articoli 13 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in materia di concorsi universitari

ONOREVOLI SENATORI. - L'esigenza che il presente disegno di legge intende soddisfare è quella di proteggere da dubbie interpretazioni della normativa vigente un'intera tornata di concorsi universitari già espletati con ampio dispiego di energie amministrative.

Sono stati presentati, infatti, da parte di candidati non vincitori, ed in alcuni casi già accolti in primo grado, numerosi ricorsi che sostengono l'illegittimità dell'operato del Ministero della pubblica istruzione per avere incluso nelle liste dei professori da sorteggiare o eleggere per la costituzione delle commissioni giudicatrici anche i professori in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 (ad esempio, per elezione al Parlamento,

nomina a membro del Consiglio superiore della magistratura, nomina a giudice della Corte costituzionale, eccetera).

Questa norma nulla dice circa la conservazione o no da parte dei professori collocati in aspettativa dell'elettorato attivo e passivo per la formazione delle commissioni di concorso, tant'è che, al fine di chiarire per il futuro il problema, è stato introdotto l'articolo 5 della legge n. 705 del 9 dicembre 1985, secondo cui il professore in aspettativa conserva il solo elettorato attivo.

Al sopravvenire della nuova legge, volutamente priva di efficacia retroattiva, i concorsi cui è fatto cenno erano stati, però, già da tempo (1984) banditi ed il Ministero aveva già portato avanti le operazioni per la formazione

delle commissioni, includendo nelle liste anche i professori in aspettativa, sul corretto presupposto che la temporanea sospensione del servizio non facesse venir meno, in assenza di disposizione espressa all'epoca inesistente, lo *status* di professore e, quindi, l'idoneità a far parte delle commissioni giudicatrici.

I ricorsi e le pronunzie ricordate sostengono, invece, che dalla mera collocazione in aspettativa *ex* articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 deriverebbe automaticamente la perdita dell'elettorato attivo e passivo, sicchè, per l'asserito errore del Ministero nella formazione delle liste, dovrebbe saltare l'intera tornata concorsuale e ciò, addirittura, anche con riferimento a casi in cui, poi, il professore in aspettativa non sia stato sorteggiato o eletto e, quindi, non sia entrato a far parte della commissione.

Per evitare siffatte conseguenze e nell'interesse pubblico alla conservazione di una ampia e ineccepibile attività amministrativa occorre, dunque, introdurre una norma che chiarisca:

a) che prima della legge n. 705 del 1985 e, quindi, nel vigore del solo articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, il professore in aspettativa obbligatoriamente conservava l'elettorato attivo e passivo;

b) che tale regime si applica anche ai concorsi espletati successivamente all'entrata in vigore della legge n. 705 del 1985, ma le cui operazioni per la formazione della commissio-

ne (da indicarsi, appunto, genericamente, poichè nei concorsi per ordinario vi sono prima le elezioni e poi il sorteggio, mentre nei concorsi per associato il procedimento è inverso) siano iniziate prima della legge n. 705 del 1985.

Una formula ancora più semplice sarebbe quella riferita alla data di bando del concorso, ma appare preferibile il riferimento all'inizio delle operazioni per la formazione della commissione, in perfetta coerenza con il fine di salvare l'attività amministrativa già compiuta nel vigore della precedente legge in modo pienamente valido stante l'interpretazione autentica di cui *sub a*). In tale senso è appunto formulato l'articolo 1 del presente disegno di legge.

Passando, ora, all'esame dell'articolo 2 occorre ricordare che da qualcuno è stato anche sostenuto che il professore, che sia stato membro delle commissioni per l'idoneità ad associato, perderebbe l'elettorato passivo per la formazione della commissione giudicatrice del successivo concorso ad associato.

Questa tesi si scontra con la lettera dell'articolo 44, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 che parla di «concorso immediatamente precedente» e non di giudizi di idoneità.

Tuttavia anche qui sembra opportuna una norma di interpretazione autentica che elimini ogni dubbio, qual è, appunto, quella dell'articolo 2 del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I professori universitari collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, conservano l'elettorato attivo e passivo per la formazione delle commissioni giudicatrici per i giudizi di idoneità a professore associato e delle commissioni giudicatrici dei concorsi per professore universitario ordinario o associato nei casi in cui le operazioni per la formazione della commissione siano iniziate prima dell'entrata in vigore dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, anche se la conclusione delle operazioni anzidette e la nomina della commissione siano avvenute successivamente.

Art. 2.

1. L'esclusione dalle commissioni giudicatrici dei concorsi per professore universitario associato di coloro che siano stati membri della commissione del concorso ad associato immediatamente precedente per lo stesso raggruppamento di discipline disposta dall'articolo 44, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, non riguarda coloro che siano stati membri della commissione per i giudizi di idoneità di cui all'articolo 51 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.